

(N. 2512)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLINGUER, BOCCASSI, ALBERTI Giuseppe, PIERACCINI, MASTINO, FIORE, BITOSSI, PALUMBO Giuseppina, BEI Adele, CORTESE, ZANARDI, LABRIOLA, VENDITTI, LAZZARINO, GRISOLIA, MERLIN Angelina, TALARICO, JANNELLI e MONTAGNANA Rita

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1952

Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge ha lo scopo di venire incontro ad una delle più sentite esigenze degli ammalati di tubercolosi assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari. Essa prevede l'aumento della misura del sussidio post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, nonchè la estensione dei limiti di tempo per la sua corresponsione.

Come è noto lo scopo per il quale venne istituito un sussidio post-sanatoriale consiste nel dare modo all'ammalato, una volta terminata la cura sanatoriale, di continuare in un regime di vita che limiti al minimo il pericolo di una ricaduta con ritorno a quelle condizioni che avevano determinato l'insorgere della malattia.

Ne consegue che i suoi limiti di tempo vanno fissati tenendo conto di un criterio clinico ed in tal caso non si può assolutamente giustificare la diversa durata contemplata per i capo-

famiglia e per i non capo famiglia. L'esperienza e le testimonianze di illustri studiosi hanno ampiamente dimostrato che nove mesi non sono sufficienti; si è parlato di un minimo di diciotto mesi, ed a volte anche di due anni. La presente proposta di legge non intende creare aggravi finanziari non facilmente superabili, e chiede che tale limite sia almeno portato ad un anno per tutti i beneficiati.

Riguardo all'aumento, la presente proposta di legge si limita a chiederne uno minimo. Si deve tenere conto che le attuali misure del sussidio post-sanatoriale sono estremamente basse e certamente insufficienti al fine a cui esse mirano. D'altra parte è noto che con l'aumento del costo della vita, il valore reale della prestazione corrisposta è venuto in parte a cadere.

Si osserva, infine, che l'adeguare, sia pure parzialmente, il sussidio alle finalità cui esso è destinato, si risolverà, in sostanza, anche nel quadro dell'economia generale, in un risultato positivo poichè eviterà o limiterà le ricadute con tutti gli oneri che esse comportano.

Le misure proposte sono:

per i capo famiglia: lire 600 giornaliere per i primi sei mesi e lire 500 giornaliere per i secondi sei mesi;

per i non capo famiglia: lire 500 giornaliere per i primi sei mesi e lire 300 giornaliere per i secondi sei mesi.

La presente proposta di legge comporta un onere, che in base alle statistiche degli ultimi anni sugli assistiti dai Consorzi antitubercolari, può valutarsi, per il primo anno di applicazione, pari a 1.700 milioni di lire. Per gli anni

successivi, col diminuire del numero delle ricadute, tale onere, siamo certi, è destinato a diminuire.

La spesa è naturalmente a carico dello Stato. Riteniamo che esso non possa disinteressarsi di una così grave sciagura sociale qual'è la tubercolosi. Per l'esercizio in corso la copertura della spesa sarà effettuata mediante variazioni di bilancio (nella presente proposta di legge è prevista la necessaria delega al Ministro delle finanze) mentre per gli esercizi successivi la spesa va iscritta appositamente in bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318 e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue:

Per i capo famiglia:

lire 600 giornaliere per i primi sei mesi dal giorno successivo alla data di dimissione dalla casa di cura; e lire 500 giornaliere per i successivi sei mesi.

Per i non capo-famiglia:

lire 500 giornaliere per i primi sei mesi e lire 300 giornaliere per i successivi sei mesi.

Art. 2.

A modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, la corresponsione del sussidio post-sanatoriale cessa nel caso in cui l'assi-

stituto assuma servizio retribuito alle dipendenze di terzi ovvero nel caso in cui rifiuti una occupazione confacente alle sue attitudini fisiche dalla fine del quarto mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio il servizio suddetto od è stata offerta l'occupazione di cui sopra.

Non è ammessa nessun'altra limitazione nella corresponsione del sussidio post-sanatoriale.

Art. 3.

Gli oneri della presente legge sono a carico dello Stato. Per l'esercizio in corso si provvederà con variazioni da apportare al bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre agli appositi capitoli di bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.